

Avvenire, 8 aprile 2014

## **«10 motivi per lasciare il no all'eterologa»**

Dieci argomenti per fermare i tre ricorsi contro il divieto di fecondazione eterologa nell'articolo 4, terzo comma, della legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita (Pma), che verranno discussi oggi dalla Corte Costituzionale. A inviarli alla Consulta in una lunga memoria a difesa della costituzionalità della norma sono stati i presidenti di tre radicate associazioni a difesa della vita e della famiglia: Carlo Casini (Movimento per la Vita), Paola Ricci Sindoni e Domenico Coviello (Scienza & Vita) e Francesco Belletti (Forum delle associazioni familiari). Le riflessioni proposte dai quattro presidenti ai giudici costituzionali – che oggi dovrebbero occuparsi solo dei ricorsi a favore dell'eterologa e non anche di quelli contro il divieto di diagnosi pre-impianto e di uso degli embrioni per la ricerca – sono «esclusivamente di ragione». Vediamole punto per punto. Premesso che a motivare il documento è la constatazione che sinora «è mancata del tutto una difesa della costituzionalità della legge» e «del principale interessato, il figlio generato con la tecnica della Pma», i quattro esponenti del mondo italiano ricordano anzitutto «il primato dei diritti e interessi del figlio rispetto a quelli degli adulti» come risulta dalla Convenzione Onu sui diritti del fanciullo. Un secondo punto riguarda «il rispetto della discrezionalità politica del legislatore ordinario», un principio – ricordano i presidenti – «ripetutamente affermato» dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che ha rammentato l'esigenza di rispettare l'«ampio margine di apprezzamento degli Stati, più adatti a cogliere la sensibilità dei popoli». Va poi considerata l'«impossibilità di richiamare l'istituto dell'adozione per giustificare la Pma eterologa», cioè ottenuta con gameti di "donatori" (quasi sempre a pagamento) estranei alla coppia, perché «l'adozione è un mezzo per dare una famiglia a un minore, e non un mezzo per dare un figlio a una famiglia che non ce l'ha» come l'eterologa. A pesare sul giudizio della Corte dovrebbero anche essere «il dovere costituzionale dei genitori di mantenere i figli», come previsto dallo spirito dell'articolo 30 della Costituzione, il «diritto del figlio ad avere un padre e una madre certi sotto il profilo genetico, sociale e giuridico» e il «diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini». Su quest'ultimo punto viene citata la sentenza con la quale la stessa Consulta il 18 novembre 2013, chiamata a pronunciarsi sulla legge che autorizza la segretezza del parto, ribadiva «il diritto del figlio a conoscere le proprie origini e ad accedere alla propria storia parentale». Le associazioni ricordano poi l'«inesistenza di un diritto al figlio (a qualsiasi costo)»: se infatti «il desiderio di avere un figlio è certamente lodevole», tuttavia «non è pensabile che esso possa costituire un diritto assoluto». Inoltre non ha senso invocare l'articolo 32 della Costituzione (diritto alla salute) perché la fecondazione non è certo «una cura per la malattia» visto che «anche dopo la nascita di un figlio a seguito di Pma la sterilità rimane».

Gli ultimi tre punti inviati alla Consulta riguardano l'«inesatto richiamo della disciplina dell'aborto volontario», «le differenze tra Pma eterologa e omologa», che essendo profondamente diverse non possono essere trattate in modo identico invocando l'articolo 3 della Costituzione, e la sentenza definitiva con la quale la Corte europea dei diritti dell'uomo sul caso della legge austriaca sulla fecondazione artificiale rimandava alle leggi nazionali salvando il divieto di eterologa.

Francesco Ognibene